

Fondazione "Caritas Diocesana Lecce"

Statuto

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Disciplina

1. A seguito del Decreto Vescovile, n° 10027, emesso in data 20/04/2022

è costituita in data 09.06.2022 la

fondazione di culto e di religione denominata "Caritas Diocesana Lecce", che:

- i. assume la forma di persona giuridica pubblica dell'ordinamento canonico in conformità con quanto previsto in materia dalle vigenti norme ivi contenute;
- ii. è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nell'ordinamento italiano ai sensi della L. 222 del 1985 e, pertanto, è iscritto nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Lecce, nei modi e tempi di legge;
- iii. ha sede legale in Piazza Duomo, n.5, nel comune di Lecce, ed opera prevalentemente nel territorio di pertinenza della sua Diocesi;
- iv. è costituita senza scopo di lucro (diretto o indiretto) con un patrimonio iniziale di euro 30.000,00 conferito interamente dalla Arcidiocesi di Lecce, che potrà essere incrementato sulla base delle modalità indicate nell'articolo 4 del presente Statuto.
- v. è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Finalità ed Attività

1. Nel solco della missione e dello spirito fondativo di Caritas Italiana, la fondazione "Caritas Diocesana Lecce" (di seguito detta anche solo "Fondazione") ha l'obiettivo primario di promuovere la testimonianza della carità della comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

2. In particolare, la "Fondazione Caritas Diocesana Lecce" persegue i suoi obiettivi attraverso i seguenti, principali ambiti di azione:

- i. l'ascolto delle persone in difficoltà e di quanti condividono la loro situazione per individuare i bisogni emergenti;
- ii. l'osservazione di quanto accade nella società per cogliere sempre nuove situazioni di bisogno, valorizzando le risorse espresse dal territorio e favorendo la creazione di "reti" di servizi in collaborazione;
- iii. il discernimento, cercando di ispirarsi al Vangelo della carità, quanto il Signore ci chiede, per un servizio alle persone più attento ed efficace.

3. Sulla base dei principi e delle esigenze di ispirazione cristiana cattolica e nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana, la Fondazione è lo strumento ufficiale della Diocesi per

agire e realizzare nella propria comunità l'obiettivo primario di cui nei comma precedenti e, in tale ambito, per coordinare le iniziative caritatevoli assistenziali, che - pertanto, salvo le eccezioni individuate - devono tutte essere ricondotte a tale fondazione al fine di consentire la sua funzione di coordinamento, supervisione e monitoraggio sulla base delle modalità, dei tempi e dell'organizzazione che vorranno stabilirsi, anche in specifici regolamenti.

4. Per il perseguimento dei propri scopi ed al fine del conseguimento delle finalità statutarie, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide obiettivi e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, posto che - in nessun caso - essa potrà essere sottoposta alla loro direzione, coordinamento o controllo.

Art. 3 - Rami ETS

Previo parere favorevole ed autorizzazione dell'Arcivescovo di Lecce e successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, la fondazione "Caritas Diocesana Lecce" ha la facoltà di perseguire le proprie finalità e svolgere le proprie attività di cui nel precedente articolo anche mediante la costituzione di propri rami "ETS" (Ente Terzo Settore) e/o "IS" (Impresa Sociale), aventi un patrimonio ad hoc con gestione separata e apposito regolamento, cui si applicano la disciplina e le prescrizioni introdotte rispettivamente con i D.Lgs.117/2017 e D.Lgs. 112/2017 e loro successive modifiche, integrazioni.

Art. 4 - Patrimonio (Fondo di Dotazione)

1. Il patrimonio iniziale di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero) conferito interamente dalla Arcidiocesi di Lecce costituisce il fondo di dotazione e, previo nulla-osta in forma di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà essere incrementato e/o alimentato dalla seguente tipologia di conferimenti:

- a) in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dalla Arcidiocesi di Lecce, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) in denaro o beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) di lasciti ed elargizioni fatte da enti, società o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e, comunque, destinati alle finalità istituzionali;
- d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato,

da enti territoriali o da altri enti pubblici;

f) avanzi di amministrazione.

2. Posto quanto al comma 1, la Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni, lasciti o, in generale, disposizioni testamentarie;
- i contributi concessi ed erogati in qualsiasi forma dall'Arcidiocesi di Lecce;
- le entrate derivanti da eventuali attività diverse e strumentali rispetto alle principali;
- in generale, ogni legittima acquisizione di beni mobili od immobili a norma del diritto canonico e civile, sia nazionale che internazionale.

3. Il patrimonio di cui in tale articolo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria in vista dell'esclusivo perseguimento delle finalità della Fondazione.

4. Tramite il proprio Presidente, il Direttore pro-tempore della Caritas della Diocesi di Lecce, il Consiglio di Amministrazione informa prontamente l'Arcivescovo nel caso in cui il patrimonio iniziale (fondo di dotazione) sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite o in ragione di altri eventi avversi e, successivamente, ne assume le indicazioni in merito alle azioni da avviare per porvi rimedio, che - salvo decisioni diverse - potranno essere finalizzate alla ricostituzione del patrimonio minimo oppure allo scioglimento dell'ente.

Art. 5 - Organi sociali

1. Sono organi della fondazione "Caritas Diocesana Lecce":

- il Consiglio di Amministrazione (CdA);
- l'Organo di Controllo/Revisione Legale dei Conti;
- il Presidente.

La nomina è eventuale con riferimento alle seguenti figure:

- il Vice - Presidente;
- il Direttore;
- il Responsabile amministrativo;
- Segretario del CdA.

2. Ad eccezione del Revisore Legale dei Conti (di cui al comma successivo), i componenti del Consiglio di Amministrazione, così come le altre figure aventi un ruolo statutario nella fondazione non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, con esclusione del rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio e/o per lo svolgimento della loro funzione.

3. Il compenso del Revisore Legale dei Conti, così come ogni altro eventuale emolumento, rimborso, ecc., è stabilito secondo quanto previsto dalle normative rilevanti in materia ed approvato dal CdA con delibera espressa, previo parere favorevole dell'Economato della Curia Arcivescovile.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione (Composizione e Funzionamento)

1. La fondazione "Caritas Diocesana Lecce" è governata dal consiglio di amministrazione (di seguito, denominato anche "CdA"), il quale è composto da 5 (cinque) membri e, precisamente, dal:

- a) Presidente, che è il Direttore della Caritas della Diocesi di Lecce;
- b) Tesoriere della Caritas Diocesana;
- c) (tre) laici scelti e nominati dall'Arcivescovo di Lecce, anche avendo riguardo a quanto previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 2382 del cod. civ..

Posto quanto al punto c) di tale articolo ed al comma 1 dell'art. 9, allo stesso modo è facoltà dell'Arcivescovo di Lecce di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revoca della nomina dei membri laici del Consiglio di Amministrazione.

2. I Consiglieri durano in carica per 5 (cinque) esercizi e possono essere riconfermate nel modo di cui in tale articolo. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

3. Oltre ad essere in possesso di comprovate capacità ed esperienza gestionali ed amministrative, i membri del CdA si impegnano a condividere le finalità e gli scopi della Fondazione, nel rispetto dei principi del Vangelo e di quanto espressamente richiamato nell'art. 2.

4. Il consiglio di amministrazione, che può svolgersi anche con modalità "on-line", è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

5. In alcuni casi previsti dalle vigenti disposizioni del diritto canonico è necessaria l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica per la validità di determinati atti di straordinaria amministrazione, quali (in particolare) previa cd "licenza" scritta:

- da parte dell'Ordinario diocesano, per gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, la cui determinazione spetta al Vescovo, udito il CDAE (can. 1281, § 1 e 2);
- da parte dell'Arcivescovo, per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla CEI ai sensi del canone 1292;

- da parte della Santa Sede, per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio di valore superiore alla somma massima o riguardanti gli ex-voto o oggetti preziosi di valore artistico o storico.

6. Su convocazione del presidente, il consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

7. La convocazione del consiglio di amministrazione, cui partecipa anche il Revisore Legale dei Conti, va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

8. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione (Compiti)

9. Tra gli altri compiti, il consiglio di amministrazione provvede a:

- amministrazione ordinaria della fondazione; curarne la programmazione del lavoro e l'attuazione delle varie iniziative, di cui ne determina anche contenuti e regolamenti, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- deliberare gli atti di straordinaria amministrazione, fatto salvo quanto previsto in materia dal comma 3 del precedente art. 6;

- predisporre e approvare il bilancio d'esercizio in forma preventiva e consuntiva e, se previsto, il bilancio sociale, curando gli ulteriori adempimenti previsti in materia, anche con riferimento ai libri sociali di sua competenza;

- decidere in merito all'avvio od all'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- redigere la stesura di un Regolamento interno utile al funzionamento della Fondazione, che sarà operativo previa approvazione dell'Arcivescovo;

- con riferimento alla costituzione di rami ETS, curare gli adempimenti previsti in merito dal D.Lgs. 217/2017 e successive modifiche, integrazioni, ecc. ed ogni altra normativa prevista in materia dall'ordinamento italiano.

10. Così come previsto nell'articolo successivo, il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo in modo espresso a membri del CdA con riferimento ad ogni sua funzione o ad alcune di esse.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente della fondazione è il Direttore pro-tempore della Caritas dell'Arcidiocesi di Lecce.

2. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione, di cui è anche Presidente, salvo l'ipotesi di sostituzione a seguito dell'avvicendamento della figura del Direttore pro-tempore della Caritas su decisione dell'Arcivescovo di Lecce.

3. Il Presidente ha i seguenti, principali compiti e ruoli:

- la rappresentanza legale della fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- la convocazione del consiglio di amministrazione, di cui presiede le riunioni e ne fissa l'ordine del giorno, (almeno) 2 (due) volte all'anno e, comunque, ogni volta che se ne ravvisi la necessità;

- dare esecuzione ai deliberati del consiglio di amministrazione ed eseguire lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del consiglio di amministrazione, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

4. Salvo quanto previsto in tema di amministrazione straordinaria all'art. 6, il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza solo in caso di necessità, in tal caso dovendo sottoporli a delibera del consiglio di amministrazione nella seduta successiva e, comunque, entro 30 giorni.

5. Qualora impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o dal Direttore o, in assenza di tali figure (la cui nomina è solo eventuale), da un membro precedentemente indicato da CdA per tale evenienza.

Art. 9 - Organo di Controllo/Revisore dei Conti

1. L'arcivescovo della Diocesi di Lecce, provvede alla designazione dell'organo di controllo, che assume anche la funzione di revisione legale, purchè abbia i requisiti di legge. Tale organo può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Tale organo è duraturo per tre esercizi.

Tale organo è nominato, come detto, dall'Arcivescovo di Lecce, che, nei limiti di legge, può revocare e/o sostituire tale organo o uno dei suoi componenti.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione;

- attesta l'esattezza del bilancio sociale e, a tal proposito, presenta relazione annuale all'Arcivescovo, in cui evidenzia anche gli esiti del monitoraggio svolto nel

periodo di riferimento;

- svolge le altre funzioni di legge.

3. L'organo di controllo può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 10 - Responsabile Amministrativo

1. Il Responsabile Amministrativo della Fondazione, qualora nominato, o, in alternativa, la figura che assume tale ruolo su delega espressa del CdA si occupa di:

a) coadiuvare il Presidente nel predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;

b) compiere gli atti di ordinaria amministrazione a lui delegati dal CdA o dal Presidente.

c) svolgere attività di segreteria del consiglio di amministrazione e, pertanto, oltre alla compilazione di quanto al punto a), curare la tenuta dei verbali, dei documenti d'archivio nonché delle scritture contabili.

Art. 11 - Bilancio d'esercizio, bilancio sociale e libri sociali obbligatori

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti rilevanti in materia.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

4. La fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari, anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali obbligatori.

Art. 12 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque motivo, il patrimonio residuo è devoluto all'Arcidiocesi di Lecce, che dovrà destinarlo a suo esclusivo giudizio per opere similari religiose e caritative.

Art. 13 - Garanti

La "Fondazione Caritas Diocesi Lecce" è posta sotto il Patronato dell'Arcivescovo di Lecce, garante morale delle attività e delle iniziative della Fondazione.

Art. 14 - Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, che può essere modificato soltanto dall'Arcivescovo di Lecce, dopo aver sentito il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, o su proposta di quest'ultimo.

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa

riferimento alle norme canoniche e civili vigenti in materia.